REGOLAMENTO (CEE) N. 2631/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1969

che modifica il regolamento n. 1052/67/CEE per quanto riguarda la durata di validità dei titoli di esonero dal prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 [2],

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3],

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 169/67/CEE, la restituzione viene fissata sulla base del prelievo riscosso all'importazione degli oli nei due mesi immediatamente precedenti quello nel quale la restituzione stessa viene applicata ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 1052/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 970/69 [6], prevede che, allorché uno Stato membro concede una restituzione sotto forma di esonero dal prelievo, l'autorità competente rilascia un titolo di esonero dal prelievo fino a concorrenza della somma dovuta all'interessato per una successiva importazione d'olio ; che tale titolo è valido fino allo scadere dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio ;

considerando che, a motivo delle variazioni dell'importo dei prelievi all'importazione dell'olio d'oliva nel corso dell'ultima campagna, la durata di validità dei titoli di esonero dal prelievo può risultare insufficiente ai fini della loro completa utilizzazione ; che è pertanto opportuno rendere possibile la proroga di validità di detti titoli, nonché lasciare agli Stati membri la facoltà di versare in denaro, dietro presentazione dei titoli, la restituzione concessa sotto forma di esonero dal prelievo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1052/67/CEE è completato con il comma seguente :

« Tuttavia, fino al 30 giugno 1970, su domanda degli interessati depositata durante il periodo di validità dei titoli, tale periodo di validità è prolungato sino allo spirate del diciassettesimo mese successivo a quello del rilascio dei titoli. »

2. Il testo dell'articolo 5 del regolamento n. 1052/67/CEE è completato con il seguente paragrafo 4 :

« 4. Fino al 30 giugno 1970, previa presentazione dei titoli durante il loro periodo di validità, gli Stati membri possono corrispondere in denaro l'importo delle restituzioni concesse sotto forma di esonero dal prelievo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.
(5) GU n. 315 del 28. 12. 1967, pag. 10.
(6) GU n. L 127 del 29. 5. 1969, pag. 9.